

<b>Data:</b>	<b>Gubbio, 24 agosto 2025</b>	<b>Documento n°: 2.3</b>
<b>Oggetto:</b>	<b>Decisione n.2 dei Commissari Sportivi</b>	<b>Ora: 17:50</b>
<b>Da</b>	<b>Commissari Sportivi</b>	
<b>A</b>	<b>Concorrente n. 39 - Filippo Ferretti</b>	
	<b>E p.c. Tutti i Concorrenti – Ufficiali di Gara.</b>	

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dei commissari tecnici, avendo esaminato le evidenze fotografiche allegate al rapporto, convocato e ascoltato il concorrente/conduuttore n. 39 - Filippo Ferretti avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

<b>Concorrente/ conduuttore:</b>	Filippo Ferretti
<b>Vettura N°</b>	39
<b>Sessione:</b>	Gara 2
<b>Fatto:</b>	pneumatici privi dei codici a barre previsti dal produttore e necessari per l'identificazione degli stessi, con la presenza di una riscolpitura di tipo artigianale.
<b>Violazione:</b>	Art. 2.7 – RDS Tecnico Velocità in Salita 2025 Art. 2.10 – RDS Tecnico Velocità in Salita 2025
<b>Applicazione Articoli:</b>	Art 89 (obblighi particolari dei conduuttori) - RSN 2025 Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) - RSN 2025 Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) - RSN 2025 Art. 2.10 lett. g) "L'eventuale illecito è sanzionato dal Collegio dei Commissari Sportivi ai sensi della normativa federale" - RDS Tecnico Velocità in Salita 2025 Art. 226 (recidiva) – RSN 2025
<b>Decisione:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Esclusione del concorrente/conduuttore n. 39 da Gara 2;</li><li>➤ Modifica delle classifiche depennando il concorrente/conduuttore n. 39 ed innalzando tutte le posizioni in classifica successive;</li><li>➤ Deferimento del concorrente/conduuttore n. 39 alla Procura Federale;</li><li>➤ Si propone inoltre, come previsto dal grado C della non conformità dichiarata nel rapporto dei commissari tecnici, la sospensione del passaporto tecnico alla Giustizia Sportiva.</li><li>➤ Si fa presente inoltre che la medesima sanzione è stata applicata in Gara 1 al concorrente/conduuttore nr. 39 Filippo Ferretti per le medesime infrazioni, si richiede pertanto alla Procura Federale l'applicazione dell'art. 226 – recidiva.</li></ul>
<b>Motivazione:</b>	<p>Al termine di Gara 2 i commissari tecnici, come previsto dalla normativa vigente, hanno provveduto ad effettuare i controlli riguardanti la rispondenza degli pneumatici utilizzati dai gruppi di vetture interessate dall'Art. 2.10 – RDS Tecnico Velocità in Salita 2025 e gli pneumatici comunicati tramite la relativa dichiarazione.</p> <p>Il Concorrente/conduuttore n. 39 – Filippo Ferretti, risultava non conforme come da specifiche di seguito:</p> <p><i>pneumatici privi dei codici a barre previsti dal produttore e necessari per l'identificazione degli stessi ed all'archiviazione di riscontro al contingentamento previsto. Gli stessi codici risultavano evidentemente manomessi (totalmente abrasi).</i></p> <p>Inoltre:</p> <p><i>Da una verifica visiva gli pneumatici si possono definire di tipo Slick con la presenza di una riscolpitura di tipo artigianale, da un lato all'altro del battistrada sugli pneumatici anteriori; sui posteriori tale taglio è visibile solo agli estremi delle stesse.</i></p>

**22/24 agosto 2025**

Il Concorrente dichiara che le gomme da lui utilizzate gli sono state fornite direttamente da AVON, consapevole che gli pneumatici non fossero conformi li ha utilizzati anche in Gara 2.

Gli pneumatici utilizzati dal Concorrente/conducente n. 39 – Filippo Ferretti in Gara 2 risultavano essere i medesimi utilizzati in Gara 1, per la quale erano già stati dichiarati non conformi.

I commissari tecnici comunicano la non conformità sopra citata di grado C ovvero "Non conformità dovute a lavorazioni o altre operazioni eseguite scientemente, indipendentemente dal fatto che comportino o meno vantaggi."

Per questi motivi il Concorrente n. 39 è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN

Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

**I Commissari Sportivi**

Camilla Romano

Giovanni Berioli

**Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. 2 dei Commissari Sportivi:**Data: 24/08/25 Ora: 18:11 Firma: Esposto alle: 18:23